

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI TORINO

Sezione prima civile

RG riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: Rep. Cron. dott.sa Caterina Mazzitelli Presidente dott. Giacomo Stalla Consigliere est. Federica La Marca Consigliere dottsal ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile ex artt.18, 202, 195,5 I.fall. iscritto al n. 684/12 RG, avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza dichiarativa di insolvenza in liquidazione coatta amm.va; udienza di comparizione in camera di consiglio: 12.6.12;

promosso da:

T. rag. F., in qualità di cessato legale rappresentante della N. Assicurazioni spa in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Marconi 10, presso lo studio degli avvocati (omissis), che lo rappresentano e difendono in giudizio per procura speciale in calce al ricorso avversario notificato il 24 ottobre 2011;

Parte reclamante

nei confronti di:

<u>Gm. avv. A.</u>, in qualità di commissario liquidatore di <u>N. Assicurazioni spa in</u> <u>liquidazione coatta amministrativa</u>, con sede in Torino, (omissis) che lo rappresenta e

difende in giudizio per procura speciale a margine della memoria difensiva 31 maggio 2012;

Parte resistente

e nel contraddittorio di:

Ministero per lo Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore;

e di:

<u>Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo - ISVAP - </u>

in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Roma;

e di

R. Mario, nella	sua qualità di ex am <u>minis</u> tratore di N. Assicurazioni spa, resident <u>e in</u> Riva
presso Chieri;	Parti convenute, non comparse
	CONCLUSIONI DELLE PARTI
	Per parte reclamante

In accoglimento dei motivi di reclamo:

revocare/annullare la dichiarazione dello stato di insolvenza di N. Assicurazioni spa in liquidazione coatta amministrativa e così riformare la sentenza del Tribunale di Torino 6/2012, con tutte le conseguenti ed inerenti statuizioni di legge.

Con la vittoria di spese ed onorari relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, oltre iva e cassa previdenza come per legge.

Si richiamano espressamente, da aversi qui integralmente trascritte, tutte le deduzioni, eccezioni e considerazioni già proposte nel giudizio di primo grado.

Per parte resistente

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

respingere il reclamo e, per l'effetto, confermare la sentenza 6/12 con cui il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza di N. Assicurazioni spa in liquidazione coatta amministrativa.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre Iva e cassa previdenza.

In fatto e diritto

§ 1.1 Con sentenza n. 6 del 12 marzo 2012, notificata il 21 marzo 2012, il Tribunale di Torino, in accoglimento dell'istanza presentata dal commissario liquidatore, dichiarava lo stato di insolvenza della N. Assicurazioni spa, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico in data 7 aprile 2011.

Rilevava il Tribunale che la società - già sottoposta a vincolo di disponibilità dei beni, ex artt.221.2 e 222.3 d.lvo 209/2005 ('Codice delle assicurazioni private'), in forza di provvedimento Isvap 5 ottobre 2010, nonché a gestione commissariale provvisoria, ex articoli 230 e 275 d.lvo cit. in forza di provvedimento Isvap 9 febbraio 2011 - si trovava in stato di insolvenza ex art.248.3 d.lvo cit., atteso che: a. secondo quest'ultima disposizione, lo stato di insolvenza dell'impresa di assicurazione o riassicurazione doveva ravvisarsi "anche nella situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione"; b. dalla situazione contabile provvisoria della società al 31 dicembre 2010, fatta oggetto di revisione da parte delle società BDO e Deloitte, risultava che le attività idonee poste a copertura delle riserve tecniche ex art.37 d.lvo 209/2005 non erano sufficienti a coprire le stesse per un importo pari ad euro 12.038.000,00; c. dal medesimo progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 risultava altresì un rilevante deficit patrimoniale di euro 4.856.862,51, nonché una carenza, rispetto al margine di solvibilità ex art.44 d.lvo 209/205, di euro 14.294.000,00; d. la carenza delle riserve tecniche e del margine di solvibilità denotava come alla data del 7 aprile 2011 (di apertura della liquidazione coatta amministrativa) la società si trovasse in evidente stato di insolvenza, non avendo attività

sufficienti, in una prospettiva liquidatoria, per far fronte ai propri debiti; e. tale situazione non poteva ritenersi superabile in forza nell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci il 29 ottobre 2010 per l'importo di euro 7,5 milioni, dal momento che il commissario provvisorio aveva appurato che per ricostituire in misura adeguata il margine di solvibilità sarebbe stato necessario immettere nuovi mezzi finanziari tra i 16 e i 20 milioni di euro; risultava inoltre che l'aumento di capitale, come sopra deliberato, aveva avuto solo parziale esecuzione per 4,5 milioni di euro, rimanendo per il resto inoptato; f. nessuna concreta prospettiva di risoluzione della crisi poteva derivare dal socio Swiss Re, dal momento che quest'ultimo aveva dichiarato al commissario provvisorio di non voler sottoscrivere alcun aumento di capitale, né di volere in altro modo supportare finanziariamente la società (e nemmeno la controllante Sequeia spa) derogando al rapporto contrattuale di 'quota share comportante un debito della società nei suoi contronti di euro 11 milioni circa a titolo di riassicurazione.

legale rappresentante della N. Assicurazioni spa, rag. F. T., chiedeva che tale sentenza venisse revocata o annullata, per i seguenti motivi: a. erronea assunzione dello stato di insolvenza alla data del 7 aprile 2011 nonostante che, a tale data, non fosse disponibile alcuna situazione patrimoniale, contabile ed economica che fosse in grado di rappresentare la concreta situazione della società; in realtà considerata dal Tribunale con riguardo ad una data antecedente, quella del 31 dicembre 2010; nemmeno poteva sostenersi (se non a prezzo di un'inammissibile congettura) che l'eventuale difficoltà registrata dalla società a quest'ultima data comportasse necessariamente il suo progressivo aggravamento fino a concretare un vero e proprio stato di insolvenza alla data del 7 aprile 2011, tanto più che la società aveva sempre regolarmente fatto fronte ai propri debiti e, in particolare, ai sinistri da indennizzare e che, per altro verso, lo stesso commissario provvisorio avesse riferito, nella sua relazione del 24 marzo 2011,

§ 1.2 Con reclamo ex artt. 18, 202 e 195.5 l.fall. depositato 111 aprile 2012, il cessato

dell'esistenza di 'evidenti sintomi di ripresa'; b. erronea sovrapposizione delle condizioni legali di esercizio dell'attività assicurativa (sussistenza di riserve tecniche e margine di solvibilità) ai presupposti dello stato di insolvenza di cui al terzo comma dell'articolo 248 d.lvo 209/2005, dal momento che: - era nella specie pacificamente inesistente lo stato di insolvenza così come definito dall'articolo 5 l.fall., avendo la società sempre onorato i suoi impegni e non essendo mai stata raggiunta da ingiunzioni, pignoramenti, protesti, ovvero coinvolta in piani di ristrutturazione dei debiti; - gli elementi rappresentati dalle riserve tecniche (finalizzate a garantire l'adempimento degli impegni specifici derivanti dai contratti di assicurazione) e dal margine di solvibilità (fondo 'salvadanaio' finalizzato a far fronte agli impegni futuri non specifici, perché non previsti nè prevedibili) non erano idonei a rappresentare l'effettivo equilibrio economico e patrimoniale della società, dal momento che essi rispondevano ad una funzione estremamente prudenziale, puramente preventiva e riferita al futuro, là dove lo stato di insolvenza doveva essere 'accertato' in concreto e hell'attualità; sicché la loro carenza (che, hel caso del margine di solvibilità, integrava nella specie, al più, uno stato di sottocapitalizzazione) poteva sì fondare la revoca all'esercizio dell'attività assicurativa e l'assoggettamento della società alla liquidazione coatta amministrativa (provvedimento che non era stato impugnato), non anche lo stato di insolvenza; c. omessa considerazione di talune circostanze rilevanti, di per sé attestanti la superabilità della crisi, ed insite: - nel fatto che la società aveva deliberato, nel 2010, aumenti di capitale per oltre 12 milioni di euro, versati per 9,5 milioni di euro; - nella su citata relazione del commissario provvisorio del marzo 2011, la quale aveva rappresentato la possibilità per la società di 'uscire' dalla crisi (del resto determinata non da irregolarità poste in essere dagli organi amministrativi, ma da aspetti puramente organizzativi e gestionali, oltre che di portafoglio delle polizze RC Auto); - nel fatto che la stessa situazione patrimoniale al 31 dicembre 2010 (redatta non dalla società ma dall'Isvap per mano del suo commissario provvisorio) risultava pesantemente condizionata dal credito di

oltre 11 milioni di euro vantato dal socio Swiss Re nell'ambito del rapporto di riassicurazione e, dunque, di un debito di suscettibile di margini di trattativa e postergazione.

§ 1.3 Si costituiva in giudizio la procedura di liquidazione coatta amministrativa della N. Assicurazioni spa, in persona del commissario liquidatore A. Gm., chiedendo il rigetto del reclamo, atteso che: - tra il 31 dicembre 2010 ed il 7 aprile 2011 non si era verificato alcun fatto che potesse far pensare ad un miglioramento della situazione economica e patrimoniale ma, al contrario, era intervenuta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, il che dimostrava come il suddetto progetto di bilancio

al dicembre 2010 risultasse addirittura più favorevole alla società, perché redatto in ottica di continuità aziendale e non di liquidazione; - contrariamente a quanto affermato nel reclamo, il commissario provvisorio aveva sostanzialmente escluso la possibilità di superamento della crisi; - la specificità della nozione di insolvenza dell'impresa di assicurazione, ex art. 248 oit., lattribuiva estrema rilevanza alle riserve tecniche ed al margine di solvibilità; dal momento che le riserve tecniche (e gli attivi patrimoniali a copertura delle stesse) rappresentavano l'esposizione debitoria complessiva della società ed i fondi destinati a far fronte alle spese di gestione, mentre il margine di solvibilità corrispondeva alla necessità di far sì che il patrimonio netto della società avesse una consistenza tale da garantire il regolare adempimento delle obbligazioni assunte; in entrambi i casi, si trattava di elementi la cui carenza denotava di per sé la speciale nozione di insolvenza; - la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2010 era inequivoca nel denotare tale insolvenza, la cui irreversibilità era attestata dall'insussistenza di apporti finanziari esterni e dal rifiuto opposto dalla Swiss Re al commissario provvisorio di addivenire alla rinegoziazione del proprio ingente credito.

All'udienza odierna comparivano le sole parti già costituite, le quali – in esito a discussione orale – insistevano nelle su riportate conclusioni.

§ 2.1 I motivi di reclamo, tutti incentrati sulla sussistenza nella specie dello stato di insolvenza ex articolo 248 d.lvo 209/2005, sono suscettibili di trattazione unitaria.

Secondo la disposizione testè citata, l'impresa di assicurazione versa in stato di insolvenza non soltanto qualora emergano a suo carico inadempimenti o altri elementi esteriori i quali dimostrino che essa non è in grado di far regolarmente fronte alle proprie obbligazioni (così come descritto in via generale dall'articolo 5 l.fall.), ma anche quando se ne accerti l'insufficienza patrimoniale a far fronte agli impegni contrattuali: "3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato d'insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati nell'articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare, anche nella situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attivita' patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi al crediti di assicurazione o di riassicurazione".

Da questa definizione si evince che la speciale condizione di insolvenza dell'impresa di

assicurazione è: a. alternativa, non concorrente, rispetto a quella prevista dalla legge fallimentare; ciò si desume sia sul piano letterale ('oltre che'; 'anche'), sia sul piano funzionale, nel senso che a determinare l'insolvenza dell'impresa assicuratrice può essere sufficiente anche soltanto uno stato di 'sottopatrimonializzazione' non esternamente percepibile e non immediatamente influente sull'attività corrente dell'impresa stessa e sulla sua capacità di fare normalmente fronte ai debiti scaduti ed esigibili; il carattere di alternatività rende dunque irrilevante quanto osservato nel motivo di reclamo in ordine al fatto che la N. Assicurazioni spa non abbia mai fatto constare inadempimenti, nè evidenziato alcuna tipica manifestazione esteriore di insolvenza, quali ingiunzioni, pignoramenti, protesti, diffide e revoche bancarie ecc...; b. proiettiva: non nel senso che non debba essere accertata nella sua attualità ed immanenza, ma nel senso che essa deve essere riscontrata ogniqualvolta le attività patrimoniali risultino insufficienti a far fronte agli impegni relativi ai contratti di assicurazione, a loro volta assunti in una

dimensione prudenziale prognostica; ciò ben si spiega in ragione della peculiarità dell'attività assicurativa insita, come messo in evidenza anche dal Tribunale, in quell'inversione essenziale del ciclo produttivo costituita dalla percezione dei ricavi (premi) prima ed indipendentemente dal sostenimento dei costi caratteristici (indennizzi), per loro natura differiti, eventuali e stimabili solo in termini probabilistici ed attuariali di rischio; c. normativa, nel senso che, una volta riscontrata l'insufficienza patrimoniale non transitoria in rapporto agli obblighi contrattuali di rischio, si prescinde, nella suddetta ottica anticipatoria e preventiva (certo non avulsa da obiettivi di ordine più generale e pubblicistico, attinenti alla tutela dei diritti degli assicurati ed alla affidabilità complessiva del comparto assicurativo nell'ambito del mercato finanziario), dalla venuta ad esigibilità dei crediti contrattuali degli assicurati e, dunque, dalla effettiva maturazione economica dei suddetti costi.

Ciò premesso al fine di rimarcare l'assoluta autonomia della nozione di/insolvenza qui in esame, il problema si sposta nell'accertare le condizioni nelle quali si possa in concreto ritenere realizzata quella condizione di "insufficienza delle attivita" patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione", di per sé coessenziale alla fattispecie dedicata di insolvenza dell'assicuratore.

Contrariamente a quanto vorrebbe la reclamante, la sola circostanza che la definizione di cui all'articolo 248 d.lvo 209/2005 non richiami espressamente i parametri delle 'riserve tecniche' e del 'margine di solvibilità', non esclude che tali parametri assumano purtuttavia un ruolo nevralgico nell'accertamento in fatto dello stato d'insolvenza.

Ciò perché, sulla base del d.lvo 209/2005 e della normativa secondaria attuativa e di vigilanza, proprio a tali parametri viene affidato il compito precipuo di 'segnalare' uno stato di sottopatrimonializzazione che - se notevole, evidente e non transitorio - finisce necessariamente con il coincidere con lo stato d'insolvenza, come su rappresentato.

Si desume dall'art.37 d.lvo 209/2005: "Riserve tecniche dei rami danni. 1. L'impresa che esercita i rami danni all'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall'Isvap con regolamento (...)"; secondo l'art.44 d.lvo 209/205, poi: "Margine di solvibilità 1. L'impresa dispone costantemente di un margine di solvibilita' sufficiente per la complessiva attivita' esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione e il calcolo del margine di solvibilita' richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. 2. Il margine di solvibilita' disponibile e' rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende: a) il capitale sociale versato o, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato; b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo, ne' classificate come riserve di perequazione; utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo. (...)".

Entrambi questi parametri – tra essi integrati e complementari - si pongono l'obiettivo di precostituire degli 'indici' o 'allarmi' immediatamente percepibili di adeguata patrimonializzazione dell'impresa assicuratrice in rapporto agli impegni contrattuali da quest'ultima assunti, ed alla sua capacità di farvi realisticamente fronte sulla base di una valutazione anticipata e prudenziale. Si tratta di voci di rettifica dello stato patrimoniale che devono rispondere a predeterminati criteri tecnici di copertura e congruenza, a loro volta

calibrati sugli obblighi (generici e specifici) che la società potrà essere chiamata a fronteggiare nel prosieguo della sua attività.

La funzione di tali parametri richiama dunque assai da vicino i connotati dello stato di insolvenza di cui all'articolo 248, come su delineati.

Se è indubbio che la sussistenza di congrue riserve tecniche e del prescritto margine di solvibilità attengano direttamente alle condizioni di legalità dell'esercizio dell'attività amministrativa (tanto che soltanto in presenza di esse la società può essere ammessa a proseguire l'attività assicurativa), altrettanto certo è che la mancanza di tali condizioni può concretare, di per sé, quella insufficienza patrimoniale tale da escludere che l'impresa possa "far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione".

Perché si possa parlare di vera e propria insolvenza - e non di semplice venir meno delle condizioni di legalità allo svolgimento dell'attività assicurativa - occorre però che i suddetti parametri denotino un'insufficienza patrimoniale qualificata, perché: evidente, notevole e non transitoria. In presenza di tali concorrenti requisiti, la 'quantità' muta in 'qualità'; nel senso di giungere ad integrare, appunto, non più soltanto il venir meno di una condizione legale di operatività agevolmente rispristinabile, ma una situazione (normativa, non economica) in tutto equipollente a quella della irreversibile decozione.

§ 2.2 Ora, applicando tali linee direttrici al caso di specie, si riscontra l'effettiva esistenza di tutti questi requisiti, risultando una copertura deficitaria delle riserve tecniche per 12.038.000,00, nonché una carenza del margine di solvibilità per euro 14.294.000,00.

Tali carenze debbono certamente ritenersi: **a.** notevoli: osservandosi sul punto come neanche la reclamante ne abbia in realtà contestato il dirimente impatto sullo stato economico e patrimoniale complessivo dell'impresa; si tratta del resto di un deficit patrimoniale che va collocato nella 'economia' di una società che ha registrato nell'ultimo anno di attività fisiologica (v.progetto di bilancio al 31 dicembre 2010) un patrimonio netto negativo di euro 4.856.862,51, con perdite di euro 19.408.000,00 (a fronte di perdite,

nell'esercizio precedente, di 'soli' euro 1.733.000,00); la tesi della reclamante, secondo cui l'insufficienza del margine di solvibilità si risolverebbe in una mera sottocapitalizzazione appare dunque eccessivamente minimizzante, in un contesto nel quale le perdite di esercizio avevano già completamente eroso il capitale sociale, così da non potersi nemmeno parlare, in realtà, di un margine di solvibilità inteso quale patrimonio netto (al netto delle immobilizzazioni immateriali) "libero da qualsiasi impegno prevedibile"; patrimonio netto nella specie negativo per quasi 5 milioni di euro; b. evidenti: atteso che esse, pur non essendo state estrapolate da un bilancio redatto dagli organi societari ormai estromessi dalla gestione, sono state pur sempre individuate dal commissario provvisorio sulla base delle risultanze contabili della società, ed in esito a (duplice) revisione ufficiale; inoltre, esse sono state in più\occasioni riscontrate anche dall'Isvap il quale, proprio per 'evidenza del deficit patrimoniale accertabile, ha dapprima sottoposto a misure di salvaguardia il patrimonio sociale (vincolo di indisponibilità dei beni del 5 ottobre 2010) per poi senz'altro concludere (da lultimo, nel parere 15 febbraio 2012) nel senso della "conferma della situazione di grave insolvenza della N. Assicurazioni spa"; va d'altra parte considerato che, nella presente sede, la società reclamante non ha specificamente 'impugnato', nella loro oggettività, né l'entità dei deficit patrimoniali rilevati, né la loro immediata evidenza sulla base del progetto di bilancio rassegnato al 31 dicembre 2010; c. non transitorie: dal momento che esse traggono origine da un processo di impressionante aggravamento delle perdite e che, diversamente da quanto vorrebbe la reclamante, non paiono fondatamente superabili in forza dell'adozione del non meglio definito piano di ristrutturazione aziendale e di portafoglio; ancorché ampiamente riscontrata dal Tribunale alla data del 31 dicembre 2010, l'insufficienza patrimoniale doveva ritenersi sussistente anche alla data di apertura della liquidazione coatta amministrativa (7 aprile 2011), dal momento che nelle more di quest'ultima non era dato registrare alcun significativo evento positivo per la società, tale cioè da indurre il superamento dello stato di grave

sottopatrimonializzazione; al contrario, la sopravvenuta sottoposizione a gestione commissariale provvisoria, in una con l'esposizione della società a sanzioni e, infine, alla revoca delle autorizzazioni di funzionamento, confermano l'argomento qui speso dal commissario liquidatore, secondo cui il riferimento temporale dello stato di insolvenza alla data del 31 dicembre 2010, invece che di quella del 7 aprile 2011, non soltanto non inficia l'ovvio requisito della concretezza ed attualità dell'insufficienza patrimoniale, ma si rivela in pratica finanche più favorevole alla società stessa, in quanto presupponente l'ottica di continuità imprenditoriale.

§ 2.3 La radicalità dell'insufficienza patrimoniale merita qualche ulteriore considerazione in fatto.

In particolare, non si condivide quanto affermato dalla reclamante in ordine alla circostanza che lo stesso commissario provvisorio, nella sua relazione il 24 marzo 2011, avrebbe enucleato fattibili e realistiche 'vie d'uscita' alla situazione di N..

Pur a fronte dell'incremento, nell'esercizio 2010, dei premi lordi (peraltro in parte dovuto

agli aumenti tariffari e non all'incremento commerciale di portafoglio), ha il commissario provvisorio segnalato i seguenti fattori negativi di esercizio: "- modesta riduzione della incidenza delle spese di gestione sui premi dell'esercizio 19,5% Vs 20,3%; - importante riduzione del saldo netto della gestione finanziaria, sceso da 690 a 397 migliaia di euro; rilevante peggioramento degli andamenti tecnici, con il rapporto Sinistri/Premi passato dall'88% del 2009 al 116% nella sottoscrizione lorda e dal 90,7% al 112,5 % in quella netta; - deterioramento ancora più marcato del combined ratio misurato sul conto tecnico, passato rispettivamente dal 111,6% al 135,2% (sottoscrizione lorda) e dal 118 % al 176% (sottoscrizione netta); - la perdita netta dell'esercizio ammonta a 19.408 migliaia di euro, con un peggioramento di 17.675 milioni rispetto al risultato negativo di 1.733 migliaia di euro dell'esercizio precedente; - la situazione del margine di solvibilità evidenzia una

carenza di elementi costituiti disponibili pari a 14.294 migliaia di euro; - la copertura delle riserve tecniche è deficitaria per 12.038 migliaia di euro".

Egli ha anche individuato alcune cause "di tale rilevante deterioramento", quali: - "uno sviluppo dei sinistri degli esercizi precedenti che ha manifestato uno smontamento negativo, con un saldo di 5.241 migliaia di euro (rischi conservati); - un contributo negativo delle clausole di partecipazione alle perdite presenti nei trattati riassicurativi che hanno originato un costo di 11.170 migliaia di euro; - il maggiore accantonamento a Fondi Rischi di 1.365 migliaia di euro, a fronte delle possibili sanzioni ISVAP, conseguenti alle violazioni rilevate negli accertamenti ispettivi svolti nel 2010".

Pur dando atto dei rimedi aziendali tentati dalla società (tra i quali la riorganizzazione della rete di agenzie ed il rafforzamento delle strutture nell'area sinistri, con un nuovo progetto informatico), osservava il commissario provvisorio come permanessero "alcuni punti critici: - la difficoltà ad individuare ed assumere dall'esterno personale qualificato e con esperienza nelle aree di maggiore debolezza (tecnica e sinistri). In proposito, si osserva che il commissariamento e le incertezze sul futuro della società hanno aumentato di molto tali difficoltà; - il portafoglio Auto continua ad essere concentrato in aree critiche del Sud Italia, caratterizzate da livelli elevati di sinistri a denuncia tardiva e di contenzioso. Al 31 dicembre 2010, l'80% dei sinistri in contenzioso risultano essere nelle regioni Campania e Puglia. In Campania, il 25,30% dei sinistri a riserva è in contenzioso (allegato 8); peraltro la chiusura di N. aggraverebbe il fenomeno; - tali incidenze riferite ad un portafoglio sinistri molto recente, sembrerebbero superiori alle medie di mercato (...)".

L'unica reale 'via d'uscita' viene individuata (ma soltanto in teoria) nella capitalizzazione esterna della società "con l'ingresso di un'azionista che dia stabilità e prospettive all'azienda ed alla sua organizzazione. L'ingresso del nuovo azionista dovrebbe avvenire alle condizioni dimensionali sopra evidenziate, in modo da consentire il rafforzamento dell'organizzazione (...).

Da ciò si evince come il commissario non abbia ritenuto congrua nè sufficiente allo scopo la pur ingente capitalizzazione deliberata dai soci nel corso dell'anno 2010 per un totale di 12 milioni di euro (eseguita per 9,5 milioni di euro). Né alcuna forma di sostegno finanziario era ritraibile dal socio-creditore Swiss Re; la cui posizione viene descritta come sostanzialmente irremovibile nel mancato recesso dal credito (per oltre 11 milioni di euro) maturato in forza del trattato di riassicurazione: "Rapporti con Swiss Re — Ingresso di nuovi azionisti. Uno dei temi più rilevanti affrontati dal commissario è costituito dai rapporti con Swiss Re. Come già illustrato, Swiss Re ha attuato una strategia di disimpegno da N., il cui elemento più rilevante è stata l'introduzione di una clausola di partecipazione alle perdite (PAP) nel trattato quota share in aggiunta alla sliding-scale provvigionale legata agli andamenti tecnici. Nel progetto di bilancio 2010, l'effetto negativo complessivo di tali clausole è stato di oltre 11 milioni di euro (per il 66% dovuto alla clausola PAP) e rappresenta oltre metà della perdita dell'esercizio. Considerato guanto sepra, è stata formulata a Swiss Re la seguente proposta: - rinuncia totale o parziale già da oggi ai crediti di cui sopra, tramite l'annullamento delle clausole che li hanno originati; - o, in alternativa: - trasformazione dei crediti in azioni N.; - soluzione intermedia tra le due precedenti. La risposta è stata dilatoria per l'esigenza di dover verificare gli aspetti giuridici; solo in data 22 marzo la Swiss Re ha comunicato che non intende sottoscrivere alcun aumento di capitale e che non intende supportare N. e Seguoia in alcun modo (allegato 2); relativamente ai rapporti riassicurativi ciò significa che, al momento, non intende accettare alcuna deroga ai testi contrattuali dei trattati e che preferisce seguire l'evoluzione naturale degli eventi. Di tale indisponibilità si è preso atto nel bilancio 2010".

Queste analisi contraddicono apertamente la tesi della possibilità di 'uscita' di N. dallo stato di crisi; segnatamente attraverso l'immissione di nuova finanza (della cui concreta acquisibilità, in aggiunta a quella già massicciamente conferita nel corso dell'anno 2010, nessun elemento è emerso), ed una trattativa con Swiss Re volta a rinegoziarne o almeno

postergarne la posizione creditoria (la cui concreta fattibilità, già vagliata 'sul campo' dal commissario provvisorio, è stata da questi senz'altro esclusa).

Si ritiene che queste, e non altre, debbano essere le chiavi di lettura delle conclusioni alle quali il commissario è infine pervenuto in ordine all'effettività dell'insolvenza di N., ed alla inesistenza di realistiche prospettive di superamento (*id est.* non transitorietà) della insufficiente patrimonializzazione concretante insolvenza: "nel periodo della gestione provvisoria non è stato possibile finalizzare nessuna trattativa per l'ingresso di nuovi azionisti. Pertanto, in mancanza di un progetto industriale che dia vigore alle azioni già avviate e dell'impegno di nuovi azionisti che lo supporti finanziariamente, il riequilibrio economico e patrimoniale della società, a dispetto della validità professionale e dell'affidabilità morale delle risorse interne e della grande maggioranza della rete agenziale, si presenta molto difficile e con esiti positivi poco probabili".

A nulla vale, da ultimo, obiettare che nessuna irregolarità di gestione sarebbe stata rilevata dal commissario; essendo fin troppo noto che lo stato di insolvenza – ed in ciò la disciplina speciale non si discosta da quella generale – rileva, ai fini della sua dichiarazione giudiziale, in termini puramente obiettivi, e non di imputabilità eziologica a questo o quel comportamento di *mala gestio*.

Ne segue il rigetto del reclamo, con condanna della parte reclamante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.

PQM

- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- respinge il reclamo;
- dichiara tenuta e condanna la N. Assicurazioni spa, in persona di F. T. che ha qui agito in qualità di cessato legale rappresentante, alla rifusione a favore della N. Assicurazioni spa in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore A. Gm., alla rifusione delle spese del presente procedimento, che liquida

in euro 1800,00 per diritti ed euro 4000,00 per onorari; oltre rimborso forfettario, iva e cpa di legge;

si notifichi ex articolo 18 l.fall.;

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 12 giugno 2012.

II Presidente

dott.sa Caterina Mazzitelli

Il Consigliere est.

dott. Giacomo Stalla

